



CITTA' DI FROSINONE

La controversia con la Soc. Chiara D S.r.l.s. (C.F. 02861500607) riguarda l'impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo n. 1176 del 09/11/2021, emesso per l'omesso versamento del Canone Unico Annuale relativo all'annualità 2021. In via preliminare, occorre precisare che le attività di gestione e riscossione del canone in oggetto sono affidate alla Società I.C.A. (Imposte Comunali Affini) S.p.A., con sede in Roma alla Via di Novella n. 22, in forza del contratto Rep. n. 10888 stipulato in data 11 dicembre 2019.

Nel merito, l'oggetto del contendere verte sulla legittimità della pretesa tributaria relativa all'esposizione di insegne di esercizio presso il locale commerciale situato in Corso della Repubblica. La società ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impositivo sostenendo la sussistenza dei requisiti di esenzione previsti dalla normativa vigente per le superfici pubblicitarie di ridotte dimensioni. Tuttavia, tale interpretazione non appare condivisibile alla luce del quadro normativo di riferimento: la contesa risiede, infatti, nelle diverse modalità di quantificazione della superficie complessiva delle insegne oggetto di tassazione.

Mentre la Soc. Chiara D S.r.l.s. calcola la superficie operando una semplice sommatoria delle dimensioni indicate nei titoli autorizzativi, ottenendo così un totale inferiore alla soglia di esenzione di 5 mq, l'Amministrazione rileva che la corretta determinazione della base imponibile debba invece seguire quanto disposto dall'art. 1, commi da 816 a 845, della Legge n. 160/2019, nonché dall'art. 25 del Regolamento comunale *pro tempore* vigente. Secondo tali norme, il canone deve essere commisurato alla diffusione dei messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, prevedendo espressamente **l'arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore per ogni singola insegna**. Nel caso di specie, l'applicazione di tale criterio di arrotondamento su ciascun mezzo pubblicitario determina una superficie complessiva superiore ai 5 mq, escludendo di fatto il contribuente dal beneficio dell'esenzione.

È opportuno evidenziare che tra le parti sono intercorse diverse pronunce giurisprudenziali per la medesima fattispecie e per la stessa annualità d'imposta, che hanno generato esiti contrastanti. Se da un lato si richiama la sentenza n. 159/2022 della CGT di Frosinone, confermata in appello dalla sentenza n. 1492/2024 della CGT del Lazio con esito favorevole per l'Ente, dall'altro il recente e oscillante orientamento della giurisprudenza di merito ha portato al deposito della sentenza n. 545/01/2026. Quest'ultima dispone la soccombenza del Comune con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite.

Alla luce di quanto sopra, al fine di regolarizzare la posizione contabile dell'Ente e provvedere al pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza, si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL).